



CITTA' DI BIELLA

(Provincia di Biella)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. del

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE
FISCALE**

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizione agevolata delle somme non riscosse

Art. 4 – Istanza del debitore e termini

Art. 5 – Adempimenti del Comune o del Concessionario

Art. 6 – Definizione agevolata per le dilazioni in corso

Art. 7 – Effetti in caso di inadempimento

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97, disciplina la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, così come previsto dall'articolo 6 ter del Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge 225/2016, limitatamente alle fattispecie previste nel regolamento stesso.

Art. 2
Ambito di applicazione

- 1) Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di natura tributaria relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) ed alla Tariffa Rifiuti TARI non riscosse a seguito di ingiunzione fiscali notificate, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune o dalle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del citato Decreto 446/97 concessionarie della riscossione.
- 2) Sono altresì ammesse alla definizione agevolata le entrate relative a violazioni del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non riscosse a seguito di ingiunzione fiscali notificate nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune o dalle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del citato Decreto 446/97 concessionarie della riscossione.
- 3) Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 del citato Decreto Legge 193/2016.

Art. 3
Definizione agevolata delle somme non riscosse

- 1) I debitori delle somme dovute al Comune di Biella a titolo di Tariffa Igiene Ambientale e Tariffa Rifiuti TARI richieste mediante ingiunzione fiscale notificata nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa.
- 2) Relativamente ai debitori di somme dovute al Comune di Biella a titolo di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richieste mediante ingiunzione fiscale notificata nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31

dicembre 2016, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

Istanza del debitore e termini

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo ed al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo 2017 apposita istanza redatta esclusivamente sul modello approvato dal Comune ed allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Qualora l'istanza non sia presentata direttamente agli sportelli del Comune o del Concessionario, ma sia presentata mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, alla stessa deve essere allegato un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
- 3) L'istanza deve contenere l'indicazione del numero delle rate scelto dal debitore per l'effettuazione del pagamento, tra una delle seguenti opzioni:
 - a) rata unica entro il 31 luglio 2017
 - b) per debiti di importo complessivo inferiore ad € 1.000,00 (intendendo per tali anche quelli derivanti dalla somma di più ingiunzioni fiscali): pagamenti dilazionati fino ad un massimo di tre rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017;
 - c) per debiti di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 (intendendo per tali anche quelli derivanti dalla somma di più ingiunzioni fiscali): pagamenti dilazionati fino ad un massimo di cinque rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
- 4) L'istanza di definizione agevolata deve altresì indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con l'assunzione dell'impegno a rinunciare a detti giudizi.
- 5) In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giornaliera.

Art. 5

Adempimenti del Comune o del Concessionario

- 1) Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 4, il Comune od il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017, trasmette apposita comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate, nonché le modalità di pagamento delle stesse.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile accogliere l'istanza, verrà trasmesso al debitore un provvedimento di rigetto debitamente motivato.

Art. 6

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

- 1) La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati nell'articolo 2 purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della L. 689/81 inclusi nei carichi affidati, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
 - b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dal Comune o dal Concessionario della riscossione.

Art. 7

Effetti in caso di inadempimento

- 1) A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.
- 2) Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non possono in ogni caso formare oggetto di ravvedimento operoso.

3) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 8

Disposizioni finali

1) Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 16 della L. 388/2000. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016.

2) Il Comune ed il Concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.